

**Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.**

**Art. 10**

*(Trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso)(4)*

1. Entro trenta ore dal decesso, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti.
3. In caso di trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 1 da art. 269, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
- 2 Parole sostituite al comma 2 da art. 269, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
- 3 Parole sostituite al comma 3 da art. 269, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
- 4 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 22/2017